procedimento cautelare	RG n. 29899 Anno 2017
Oggetto: nomina custode	G.I. dr. Enrico Quaranta



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Il giudice istruttore, dr. Enrico QUARANTA

Letta l'istanza depositata in data 27.11.2017 con la quale Ferdinando, quale socio della giocattoli S.r.l., ha chiesto la nomina di un custode giudiziario delle partecipazioni oggetto del sequestro conservativo disposto con ordinanza resa in data 21.8.2017 ed ove, più precisamente, ha così concluso:

che la S.V. Ill.ma Voglia – in ragione delle argomentazioni di cui in narrativa nonché alla luce delle stesse circostanze fattuali sopravvenute - provvedere alla nomina, con cortese urgenza, ed anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2471 e 2471 bis c.c., di un soggetto che assuma la qualifica di custode delle quote di partecipazione già sequestrate al Sig. Ciro ed in particolare in riferimento alle società

Giocattoli S.r.l., Già T S.r.l., G S.p.a., G S.r.l., L Immobiliare S.r.l., con ogni conseguente e relativo provvedimento e/o indicazione di legge.

In via meramente subordinata, e nella denegata ipotesi di rigetto della sopra formulta richiesta di nomina del custode delle quote di s.r.l. detenute dal sig. Ciro

si chiede Volersi provvedere alla nomina di un soggetto qualificato che, stante l'intervenuta trasformazione da s.r.l. in s.p.a., assuma la qualifica di custode delle azioni della Gi S.p.A. di proprietà dello stesso sig. Ciro con ogni consequenziale provvedimento e/o determinazione in merito.;

rilevato che il sequestro conservativo, delle cui modalità attuative si tratta, costituisce misura cautelare destinata alla conservazione della garanzia patrimoniale del creditore nel tempo necessario all'accertamento giudiziale delle sue pretese;

rilevato, pertanto, la sua natura ontologicamente diversa rispetto a quella delle misure adottate in sede di procedura esecutiva, che a sua volta appare subordinata all'eventuale sopravvenienza di una sentenza di merito che consenta la conversione del sequestro in pignoramento, giusta il disposto di cui all'art. 686 cpc;

ritenuto, pertanto, che laddove il legislatore ex art. 678 cpc rinvia, per il sequestro conservativo, alle forme del pignoramento presso il debitore e presso i terzi, intenda il richiamo alle sole sue modalità esecutive;

ritenuto, quindi, che competente a decidere sull'attuazione del sequestro sia prima il giudice della cautela, poi quello del processo di merito cui il mezzo è strumentale e che da esso è originato, ai sensi dell'interpretazione consolidata dell'art. 669 duodecies cpc;

ritenuto che nell'ambito di tale attuazione rientri la nomina eventuale di un custode, ove resa opportuna e/o necessaria dalla natura dei beni sottoposti a misura;

ricordato, a tal ultimo riguardo, che benché detta nomina sia espressamente prevista per l'ipotesi del sequestro giudiziario, la stessa possa e debba essere effettuata anche nell'ipotesi di sequestro conservativo delle partecipazioni societarie; inducono alla conclusione che precede: (i) l'estensione e la natura della garanzia patrimoniale generica del debitore (a cui presidio è dettato il sequestro conservativo), riguardante un'entità dinamica, composta di tutti i beni presenti e futuri del predetto; (ii) la natura delle partecipazioni societarie, considerate quali beni mobili comprensivi di diritti patrimoniali e/o amministrativi, strumentali a garantire il valore e/o la consi-



stenza relative; (iii) la natura dei poteri/doveri del custode che, ex art. 65 cpc, deve appunto provvedere tanto alla conservazione che all'amministrazione dei beni pignorati e sequestrati; (iv) le previsioni normative di cui agli artt. 2352 e 2471 bis che, senza distinguere tra sequestro giudiziario o conservativo, attribuiscono al custode i diritti di voto ed i diritti amministrativi derivanti dalle partecipazioni societarie;

ritenuto, altresì, che al custode vadano riconosciuti tutti i poteri inerenti la gestione delle azioni e delle quote, ivi compreso il diritto di voto in assemblea, giusta il disposto di cui all'art. 2352 cc.

P.Q.M.

Visti gli artt. 671 e segg. c.p.c., 2471 bis e 2352 c.c., nomina custode delle partecipazioni sequestrate al sig. Ciro con riferimento alle società Giocattoli S.r.l., Già T S.r.l., G S.p.a., G S.r.l., Immobiliare s.r.l., il dr. , con studio in Napoli, via del , al quale conferisce tutti i poteri inerenti la gestione delle riferite partecipazioni, compreso il diritto di voto, conformemente alla disciplina dettata dall'art. 2352 cc. Ivi compresi quelli di esperimento di ogni rimedio utile alla conservazione della consistenza e del valore dei compendi.

Con obbligo di rendere il conto con cadenza trimestrale ed all'esito dell'incarico, di riferire quanto ritenuto opportuno in ordine all'espletamento del mandato e di richiedere tempestiva autorizzazione al compimento di ciascun atto che possa costituire disposizione dei diritti controversi.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Napoli, 11.12.2017

IL GIUDICE

dr. Enrico QUARANTA

